



Assemblea generale Soci Roll Stars A.S.D. A.P.S.

Loreggia, 1 dicembre 2023 ore 19:15

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno duemilaventitre, il giorno 1 del mese di dicembre, in Loreggia (Padova), via Palladio n. 38, presso il pattinodromo, alle ore 19:15, si è riunita l'Assemblea dei Soci della Associazione Sportiva Dilettantistica Roll Stars A.S.D. A.P.S. per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 36/2021.

Presenti:

Direttivo

Presidente: Paolo Sostenio

Vicepresidente: Mariangela Bottazzo

Segretario: Ivana Griggio

Consigliere: Pamela Macchion

Staff Tecnico

Bastarolo Claudia

Lamon Angelica

Casellato Virginia

Confortin Katia

Soci

46 partecipanti

Assenti giustificati

Tesoriere: Micaela Moretti

Consigliere: Alberto Lamon

Consigliere: Luis Antonio Nogarolle

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Paolo Sostenio conformemente alle previsioni del vigente Statuto; le funzioni di segretario vengono affidate alla sig.ra Ivana Griggio, che accetta.

Il Presidente costata la regolarità della convocazione, che la prima convocazione è andata deserta, e che la seconda convocazione è prevista in questa data, orario e luogo; verifica la presenza del numero legale di Soci per come indicato nel vigente

Bottazzo Mariangela

Macchion Pamela

Sostenio Paolo

11. P. 20

Statuto per le assemblee straordinarie in seconda convocazione, come da foglio di presenze firmato dai Soci presenti, che si dispone sia conservato agli atti sociali; rileva la presenza dell'Organo Amministrativo e dichiara validamente costituita e deliberante l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente invita l'Assemblea a trattare il punto posto all'ordine del giorno: "Modifica statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 36/2021".

Il Presidente illustra le novità introdotte dalle normative statali citate e in particolare che è adesso indispensabile che gli Statuti delle Associazioni sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, per essere iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, debbano prevedere:

- espressa indicazione della sede legale;
- denominazione dell'A.S.D. o della S.S.D.;
- indicazione dell'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- indicazione del soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale;
- assenza di fini di lucro;
- norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- modalità di scioglimento dell'associazione;
- obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Prosegue illustrando brevemente le principali novità introdotte dalla riforma dello sport.

Il Presidente quindi informa i soci presenti che è stato predisposto un testo dello statuto in linea con dette prescrizioni e ne dà lettura, soffermandosi su tutti i cambiamenti introdotti rispetto allo statuto corrente, inclusi sia quelli richiesti dalla normativa sopracitata, sia alcuni altri riguardanti le possibili modalità di riunione audio/video e di convocazione dell'assemblea, le modalità di partecipazione alle assemblee da parte degli associati minorenni, la possibilità di allestimento di punti di ristoro tra le attività dell'Associazione.

Chiede quindi ai presenti se vi siano richieste di interventi o proposte di modifica e/o

Stefano Vercinopelo

Roberto Sant'Anna

SS



integrazione al testo illustrato. Nessuno chiede la parola. Il Presidente pone quindi ai voti il testo del nuovo Statuto per come proposto e letto. Con il voto favorevole di tutti i Soci presenti, quindi all'unanimità, il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Roll Stars Loreggia A.S.D. A.P.S. è approvato nella versione oggi proposta all'Assemblea che dispone la contestuale abrogazione del testo previgente. L'Assemblea dispone che il testo dello Statuto per come oggi approvato, sia allegato al presente verbale.

Il Presidente informa che - approvato il testo del nuovo statuto - si deve adesso provvedere a registrare lo stesso all'Agenzia delle Entrate in esenzione da imposta di registro ai sensi di quanto previsto dall'art.1, comma 6 del D. Lgs. 29 agosto 2023 n. 120 che ha modificato l'art.2 12 del D. Lgs.28 febbraio 2021 n. 36 ed in esenzione da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui allegato B annesso al decreto del presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 642, e trasmettere alla Federazione Italiana Sport Rotellistici per consentire la registrazione anche al fine del mantenimento dell'iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Dopo brevi riflessioni dei presenti, l'Assemblea all'unanimità delibera di dare mandato al legale rappresentante dell'Associazione, perché proceda alle necessarie trasmissioni e/o registrazioni, con facoltà di delega a soggetto individuato dallo stesso legale rappresentante per lo scopo. Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 19:45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Luana Grigori

Il Presidente

[Signature]



Reg.	14 DIC 2023	53
Reg. n°	4861	
E	200.00	

Roberto Van'ampela

Roberto Van'ampela



STATUTO

"ROLL STARS Associazione Sportiva Dilettantistica – APS"

PREMESSA

È costituita l'Associazione non riconosciuta: **"ROLL STARS Associazione Sportiva Dilettantistica – APS"**, in breve **"ROLL STARS ASD – APS"** avente la natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'Associazione **"ROLL STARS ASD – APS"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione **"ROLL STARS ASD – APS"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del comitato internazionale olimpico (CIO), del comitato olimpico nazionale italiano (CONI), nonché allo Statuto e al regolamento di ACSI, AICS e FIRS quali Enti di Promozione Sportiva e Federazione riconosciuti dal CONI, al quale l'Associazione stessa delibererà di aderire.

ART. 1

(Natura, denominazione e sede)

L'Associazione **"ROLL STARS ASD – APS"** ha natura di associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Codice civile e della normativa in materia denominata di seguito detta anche Associazione.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Palladio n.38/B nel Comune di LOREGGIA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Stefano Mariangela
Stefano Mariangela

ART. 2
(Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e ludico sportive, al fine di promuovere la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale, culturali e sportive dilettantistiche in generale, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva.

L'associazione si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- educazione ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. l) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione, in particolare, si propone di:

- promuovere e organizzare attività sportive dilettantistiche nelle discipline sportive riconosciute di pattinaggio artistico, ginnastica per tutti, ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento dell'attività sportiva, nel rispetto dei principi, delle regole e competenze del CONI;
- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti e/o gestiti in convenzione ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
- diffondere la pratica dello sport mediante la promozione e organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, competitive e promozionali, giovanili, e amatoriali, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, con altre associazioni e con le Federazioni sportive del CONI, garantendo comunque la sua autonomia, dedicando particolare cura all'azione promozionale e ricreativa;
- organizzare attività culturali e sportive in tutti i livelli ed espressioni, organizzare corsi per operatori sportivi, culturali e di perfezionamento tecnico;
- organizzare le attività del tempo libero ed il turismo sociale e giovanile anche in collaborazione con altre organizzazioni, al fine di promuovere la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari, le vacanze studio, e le attività legate ai viaggi per scopi turistici
- informare ed interessare l'opinione pubblica ai problemi della cultura e dello sport quale

Roberto Pizzarello - 2020 11/01/2020

diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alla pratica sportiva ed alle attività ricreative e culturali, istituendo anche propri organi di informazione, attività editoriali, emittenti radiofoniche e televisive, come supporto alla divulgazione delle attività dell'ACSI, AICS e FIRS;

- promuovere ed organizzare corsi di formazione extra-scolastica in ambito sportivo, volti in particolare a contrastare la dispersione scolastica e indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento, al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro;
- organizzare corsi di formazione ed attività in ambito sportivo.
- organizzare centri estivi per i ragazzi con attività ludiche e/o sportive.

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, gli amministratori attesteranno il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, dal Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

Bozza d'Atto

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- votare in Assemblea (per approvare e modificare lo statuto e i regolamenti, approvare i bilanci), se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

ART. 5 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci, anche con i criteri di cui all'art. 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 7 **(Organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- dal Consiglio Direttivo;
- Presidente;

Ricorrendo le circostanze di cui agli articoli 14 e 15 del presente Statuto, è organo sociale anche:

- **Organo di controllo (eventuale);**
- **Organo di revisione legale dei conti (eventuale).**

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo – laddove nominato – che siano in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 2397, secondo comma del Codice civile.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, che siano maggiorenni e non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva o della stessa Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Associata e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di un organismo riconosciuto dal CONI a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 8
(Assemblea dei soci)

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Compongono l'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota annuale di tesseramento ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minorenni sono convocati ed hanno diritto di parola ma vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Tale comunicazione può avvenire anche a mezzo lettera, fax, applicazione di messaggistica da cellulare, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9
(Audio/video assemblee)

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È in ogni caso necessario che:

- comunque, debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;

- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno, sia in via ordinaria che straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Sottoscrizione

Firma

ART. 12
(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati se in prima convocazione e la presenza di almeno la metà più uno degli associati se in seconda convocazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 13
(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 7 (sette) membri - compreso il Presidente - eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 (quattro) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 (tre) mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- mantiene i rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio,
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunicati, di altri enti pubblici e di soggetti privati,
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale,
- elegge al suo interno, su proposta del Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di più vice presidenti ad uno di esse è conferita la qualifica di vicario,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

ART. 14 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, ha la rappresentanza legale dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15
(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397.

comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

ART. 16 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente



Bozza 10/05/2018

Paula...

ART. 18
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 19
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili e avanzi di gestione verranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

ART. 21
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 **(Bilancio sociale)**

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 23 **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 24 **(Personale retribuito)**

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 25 **(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione iscrive in un apposito registro, di cui all'art. 16 - lett.d), i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 26 **(Responsabilità dell'associazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Bottazzo Gianpiero

Roberto Sella

ART. 27
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto:

- fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra gli associati;
- a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 29
(Iscrizione nel Registro CONI delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche)

L'Associazione si iscrive nel Registro CONI delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende eventualmente affiliarsi.

ART. 30
(Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore)

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ART. 32
(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

Loreggia, li 01/12/2023

Il Presidente in carica
Paolo Sostenio

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PATTINAGGIO ARTISTICO
ROLL STARS
Via Palladio 38B - Loreggia PD
CF 92045360280 / P IVA 01416860284



Stefano Lencioni

Paolo 